

Documento di indirizzo per la sicurezza negli appalti

RSPPItalia.com
Seguici anche su



La salute e sicurezza dei lavoratori nei lavori in appalto


Quando si parla di **appalto** si fa riferimento ad un contratto attraverso il quale un soggetto (appaltatore) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (committente) a compiere un'opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Nonostante la definizione sia stabilita in maniera univoca dalla Legge, nel concreto vi sono molteplici tipologie di appalto, pertanto, il primo passo per una corretta applicazione normativa è individuare la fattispecie legale corrispondente:

- √ Se si tratta di appalto pubblico, si applica il Codice Appalti Pubblici ([D.Lgs. n. 50/2016](#))
- √ Se si tratta di un appalto edileⁱ o rientrante nel cosiddetto Decreto Palchi ([Decreto 22 luglio 2014](#) su spettacoli, palchi e fiere), si applica il Titolo IV del [D.Lgs 81/2008](#)
- √ Se si tratta di un appalto di natura non edile che si svolge in locali che non sono sotto la giuridica disponibilità del committente allora questi, sulla base delle informazioni ricevute, redige il cosiddetto "*DUVRI standard*" che deve essere completato dal soggetto che ospita i lavori (art. 26, comma 3-ter, [D.Lgs. n. 81/2008](#))
- √ Se si tratta di appalti in spazi confinati, si applica il [DPR n. 177/2011](#)
- N.B. In ogni caso, se l'appaltatore si avvale dell'operato di un subappaltatore è necessario richiedere preventiva autorizzazione al committente

- Se l'appalto si svolge in locali sotto la giuridica disponibilità del datore di lavoro committente, e non si tratta di lavoro edile, il Committente redige il DUVRI nei casi previsti dalla normativa e si può applicare la procedura che segue ⁱⁱ:

Flow chart riassuntiva



Una volta individuata la fattispecie legale, se questa rientra nelle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, si può procedere per fasi :

0. Fasi preliminari

- Al manifestarsi dell'esigenza di un contratto d'appalto (o contratto d'opera o di somministrazione di cose . Di seguito si fa riferimento al solo appalto), la funzione coinvolta (es. acquisti, marketing, manutenzione ecc.) provvede immediatamente ad informare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- L'ufficio legale, in fase di redazione del contratto di appalto (e delle relative clausole), consulta e coinvolge il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Il committente può procedere ad individuare i soggetti incaricati (es. "livello dirigenziale", per gli aspetti di attuazione delle direttive del datore di lavoro, e "livello di preposto" per gli aspetti di controllo) di seguire specifiche fasi della procedura.
- Può essere valutato un eventuale ricorso al c.d. "Contratto Quadro" (contratto con il quale si fissano obblighi di collaborazione tra le parti per la stipulazione di più contratti in successione), soprattutto per attività che si ripetono nel tempo.

1. Qualificazione dell'appaltatore

N.B. Questa fase può essere gestita nell'ambito del contratto quadro, evitando così di ripeterla in occasione di ogni di singolo contratto (la qualificazione deve essere ripetuta se cambiano le caratteristiche dell'appaltatore)

- Prima dell'affidamento dei lavori, il soggetto incaricato dal committente procede alla qualificazione dell'appaltatore secondo le disposizioni di legge vigenti
- L'esecuzione dei lavori non può essere autorizzata in mancanza della documentazione richiesta che viene esaminata con la collaborazione del SPP.

2. Scambio di informazioni.

N.B. Questa fase può essere gestita nell'ambito del contratto quadro (lo scambio di informazioni deve essere ripetuto se cambiano le caratteristiche dei lavori da svolgere)

- Il soggetto incaricato, con il supporto del SPP, fornisce all'appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nel luogo in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (comprese planimetrie, procedure di emergenza ecc.).
- L'informativa potrà essere integrata da eventuali ulteriori indicazioni anche in relazione alle specificità connesse allo svolgimento dei lavori dedotti in appalto.
- L'appaltatore fornisce al committente l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi riferito al lavoro in oggetto.

3. Cooperazione e coordinamento

- Il soggetto incaricato, supportato dal SPP e con il coinvolgimento dei preposti, cura la cooperazione ed il coordinamento con i datori di lavoro (o loro soggetti incaricati) delle altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera, finalizzati alla eliminazione o riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
- Ad esempio il committente può coordinarsi con l'appaltatore chiedendogli di comunicare l'eventualità in cui vengano inviati lavoratori formati e addestrati a gestire le emergenze. Nonostante questo non sia un passaggio obbligatorio, consentirà al committente di organizzare in modo consapevole la sua squadra di emergenza. (Es. Se tra i lavoratori dell'appaltatore vi è un soggetto formato in materia di primo soccorso, il committente potrà prevedere un solo addetto nella sua squadra).
- È possibile effettuare, preventivamente all'esecuzione dell'opera, un sopralluogo congiunto delle aree interessate, redigendo un verbale delle attività svolte

4. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i soggetti incaricati, elabora (nei casi previsti dalla normativa) un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che indica le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze (può essere

utile indicare nel DUVRI il cronoprogramma delle lavorazioni dedotte in appalto all'interno nei locali aziendali)

- Il DUVRI, firmato dal “datore di lavoro committente” e accettato da ogni “datore di lavoro appaltatore”, è allegato al contratto di appalto prima dell'esecuzione dei lavori.
- I costi delle misure individuate nel DUVRI devono essere indicati nel contratto di appalto e non sono soggetti al ribasso.

5. Gestione operativa - Vigilanza e controllo durante l'esecuzione dei lavori

- Il soggetto incaricato, coinvolgendo i preposti del reparto/area aziendale ove si svolgono i lavori, concorda con ogni appaltatore la data di inizio dei lavori stessi e i luoghi in cui essi avverranno
- I soggetti incaricati (dirigente e preposto), supportati dall'RSPP, verificano la persistenza delle condizioni di sicurezza definite preventivamente (nel contratto, nelle informative e nel DUVRI), redigendo, ad esempio, un Verbale di Inizio Lavori.
- Il soggetto incaricato alle attività di controllo del committente si interfaccia, senza ingerenza, con il soggetto incaricato dell'impresa appaltatrice per (eventualmente) fermare i lavori e ripristinare eventualmente le condizioni di sicurezza
- E' necessario controllare anche il possesso del cartellino identificativo da parte del personale dell'appaltatore.

	Fototessera del lavoratore
Nome:	
Cognome:	
Codice Fiscale:	
Ragione sociale/Nome del datore di lavoro:	
Data di assunzione:	
Subappalto autorizzato dal committente in data:	

- In caso di accertamento di violazioni da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice è possibile contattare il datore di lavoro dell'appaltatore per le eventuali azioni legate al contratto (clausole contrattuali, se preventivamente inserite).

6. Revisione della procedura aziendale

La procedura è oggetto di revisione e miglioramento periodico a cura del SPP, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte.

Note

ⁱ Sono lavori edili (e quindi, se sono coinvolti più esecutori, viene redatto PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO da parte del CSP, coordinatore per sicurezza in fase di progettazione, nominato dal committente) anche i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X del D.Lgs. n. 81/2008.

ⁱⁱ Il Committente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, redige il DUVRI. Il DUVRI non è necessario:

- per i servizi di natura intellettuale,
- per le mere forniture di materiali o attrezzature,
- per i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno,

sempre che essi non comportino:

- rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato,
- lavori in spazi confinati,
- lavori caratterizzati dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI del D.Lgs 81/2008.

Riferimenti normativi - [D.Lgs. n. 81/2008](#)

Titolo IV - ALLEGATO X

Elenco di lavori edili o di ingegneria civile

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Titolo IV - ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori)

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.148
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Copyright © 2018 RSPPITALIA

RSPPItalia.com

Seguici anche su

